REGOLAMENTO (CEE) N. 1782/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate, il quale prevede in particolare un regime di aiuto per le patate disidratate di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1370/80 (5); che si prevede che il regolamento proposto non possa entrare in vigore il 1° luglio 1981; che, per non pregiudicare la continuità del regime di aiuto per le patatate disidratate, è opportuno prorogare il regime attuale per la campagna di commercializzazione 1981/1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1117/78, la data del « 30 giugno 1981 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 26.
(2) GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
(3) Parere reso il 25/26. 3. 1981 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 32.